



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Via Po, 22

00198 - Roma

CODICE FISCALE 80247570585

**CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 3
POLIZZA TUTELA LEGALE DEI DOTTORI
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**



GLOSSARIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

| | |
|---------------------------------|--|
| Contraente | Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale iscritto all'Ordine |
| Assicurato | a) in ambito professionale il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale b) nell'ambito della vita privata, il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia più eventuali persone conviventi; c) Le Società tra Professionisti iscritte all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 commi da 3 a 11 della legge 12/11/2011 n. 183 ed ulteriormente specificato dal regolamento di cui al D.M. Giustizia 08/02/2013 n. 34; |
| Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
| Broker | AON S.p.A. Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano – RUI B 000117871 |
| Certificato | Il documento comprovante l'adesione del singolo Dottore Agronomo e Dottore Forestale alla presente Polizza. |
| Contratto | Il vincolo che lega la Società all'Assicurato. |
| Indennizzo | La somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro. |
| Periodo di Assicurazione | Il periodo per il quale è stato pagato il premio. |
| Polizza | Il documento originale che contiene e prova le Condizioni del contratto di assicurazione richiamate in ogni singolo Certificato. |
| 4Premio | La somma dovuta dall'Assicurato alla Società. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi un sinistro. |
| Sinistro: | La vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Società | Via C.F./P.IVA: Iscritta al n., Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese |
| Tutela Legale | L'assicurazione di Tutela Legale di cui all'art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005). |



POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE N.

Per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali

SEZIONE I OGGETTO, SPESE ASSICURATE, ESCLUSIONI

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

La Società, **alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza**, garantisce al Contraente – che abbia aderito alla convenzione durante l'annualità in corso – e all'Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (tutela legale).

ART. 2 CONDIZIONI APPLICABILI

Alla polizza si applicano le condizioni generali di Assicurazione (CGA: artt. 19 ss.) e, per le vertenze di cui alla Sezione III, anche le condizioni speciali per la tutela legale penale, compresi i procedimenti disciplinari (CSP: artt. 12-18); per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

ART. 3 SPESE ASSICURATE

Per le vertenze assicurate, la Società assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel modulo di polizza, gli oneri per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo art. 4, come segue:

- il compenso **previsto dai parametri di cui al DM n. 140/2012 e ss.mm.ii.** relativo all'attività di un Avvocato, come specificato all'art. 27.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;

- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese per l'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte, in quanto l'Assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte svolta o in fase stragiudiziale o giudiziale; il compenso viene riconosciuto **nei limiti dei parametri di riferimento attualmente in vigore; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.**

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;

- le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) **nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.**

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, la Società si fa carico **fino al 50% del relativo compenso.**



In caso di analogha procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii. con esclusione dei costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;

- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e Consulenti Tecnici, **qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;**
- le spese di registrazione della sentenza nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- a) controversie tra persone Assicurate con il medesimo certificato;
- b) controversie riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dai successivi artt. 7, 9, 10;
- c) controversie per inadempienze contrattuali con il Cliente, incluso il recupero crediti;
- d) resistenza contro richieste di risarcimento di terzi;
- e) controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- f) controversie di diritto pubblico, con Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- g) controversie e processi riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- h) controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- i) controversie di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
- j) controversie riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
- k) arbitrati;
- l) controversie riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- m) controversie in relazione a contratti di compravendita o nuova costruzione di beni immobili;
- n) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo e/o che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- o) controversie con la Società riguardanti polizze stipulate con la stessa.
- p) vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili.

2. La copertura assicurativa non include il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- c) spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte.

3. Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall'Assicurato dopo la cessazione del certificato e denunciati alla Società oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione. Per adesioni di durata minima ininterrotta di (tre) anni, il periodo è esteso a 24 (ventiquattro) mesi.

ART. 5 COSTI NON ASSICURATI



La Società non si assume:

- a) i costi assunti dall'Assicurato senza obbligo giuridico;
- b) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo;
- c) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- d) i costi per procedimenti penali d'esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all'Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- f) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
- g) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta.

SEZIONE II – GARANZIE DI BASE

ART. 6 ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

1. **Nell'ambito professionale e della vita privata**, la copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni occorsi alle persone assicurate e/o alle cose attinenti al loro patrimonio, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.

2. Sono altresì garantiti i costi per la presentazione della denuncia/querela, purché l'Assicurato si costituisca parte civile.

ART. 7 TUTELA LEGALE CON FORNITORI

1. La copertura assicurativa comprende la tutela legale per la salvaguardia degli interessi giuridici, **nell'ambito professionale**, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi, ordinate e/o ricevute dall'Assicurato.

2. **Per questa garanzia sono riconosciute le spese legali ai sensi della presente polizza fino all'ammontare di € 15.000,00 per sinistro.**

ART. 8 CODICE SICUREZZA – PRIVACY – ANTIRICICLAGGIO – CODICE AMBIENTE

In parziale deroga all'art. 4 (i), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato, **nell'ambito professionale**, per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni delle seguenti norme:

- 81/08 (codice sicurezza);
- 196/03 (codice privacy);
- Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.);
- 231/2007 (antiriciclaggio).
- 152/06 (codice ambiente).

Inoltre, solo per i citati decreti legislativi, qualora sia prevista una fase prodromica antecedente l'emissione del provvedimento amministrativo (di carattere pecuniario o non pecuniario) contro cui presentare ricorso, la Società garantisce le spese per la difesa in tale fase (ad esempio attraverso la presentazione di memorie).

La copertura per la fase prodromica come sopra precisata opera con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo e con un sottolimito di € 5.000,00.



- A parziale deroga dell'art. 26, comma 1, Il sinistro si considera insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo, sempre che le violazioni di norme che hanno originato il provvedimento siano sconosciute al Dottore Agronomo e al Dottore Forestale al momento della sua prima adesione alla Convenzione in essere con la Società.
- La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato, nell'ambito professionale, per la difesa e/o il ricorso contro qualsiasi provvedimento amministrativo, anche qualora non sia stata emessa una sanzione amministrativa pecuniaria. Il sottolimito per questa garanzia è di € 5.000,00 e la garanzia vale per un sinistro per anno assicurativo.

ART. 9 TUTELA LEGALE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO

1. In deroga all'art. 4 (a), la garanzia assicurativa comprende, **nell'ambito della vita professionale**, la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato, **a condizione che questi siano iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro matricola)**.
2. In deroga all'art. 4 (k), sono compresi i costi dell'attività di un avvocato e degli arbitri **fino all'ammontare di € 5.000,00** per ogni sinistro assicurato ai sensi della presente polizza.
3. Sono altresì assicurate le controversie di lavoro/arbitrati con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro).
4. In deroga all'art. 4 (2) (c), **in caso di transazione non autorizzata, la Società si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico dell'Assicurato. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal Contraente, né le spese del Contraente eventualmente assunte da controparte.**

ART. 10 TUTELA LEGALE IN MATERIA DI IMMOBILI

1. La garanzia assicurativa copre i costi per sostenere controversie relative alla proprietà, ad altri diritti reali e/o alla locazione o al comodato degli immobili condotti direttamente dal Dottore Agronomo e dal Dottore Forestale - o concessigli in comodato - e nei quali l'Assicurato esercita la propria attività.
2. La garanzia si estende altresì all'abitazione ove l'Assicurato ha la residenza.

ART. 11 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. In parziale deroga all'art. 4.1. lettera p), la garanzia è estesa alle richieste di risarcimento avanzate dall'Assicurato **di cui alle lettere a) b) e c) delle "definizioni"** - in qualità di proprietario, conducente o trasportato - per danni subiti a causa di terzi durante la circolazione stradale su un veicolo di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, di un familiare e/o di altri conviventi dello stesso.
2. La garanzia di cui al comma 1 comprende altresì il procedimento di indennizzo diretto previsto dall'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice Assicurazioni Private).
3. In parziale deroga all'art. 18 1. (1) a), la copertura comprende anche la difesa in procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati ad un evento della circolazione stradale.
4. Si precisa che, **limitatamente alla difesa penale di cui al comma 3, si applicano le condizioni speciali previste dalla Sezione III.**
5. **In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 4 e 18, la garanzia assicurativa non copre i casi in cui:**

- **il conducente non sia autorizzato e/o abilitato a norma di legge alla conduzione del veicolo;**
- **per il veicolo utilizzato dall'Assicurato non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi;**
- **si contesti la violazione degli artt. 186 e/o 187 del Codice della Strada (guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), l'Assicurato abbia commesso l'illecito in tali condizioni o quando si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti;**



- si contesti la violazione dell'art. 189, comma 1, del Codice della Strada (omissione di soccorso);
- oggetto della controversia siano danni causati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e delle corrispondenti prove, nel caso in cui non si tratti di gare che risultano regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano).

SEZIONE III – NORME SPECIALI PER LA TUTELA LEGALE PENALE, PER ILLECITI AMMINISTRATIVI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (CSP)

ART. 12 PERSONE ASSICURATE NELL'AMBITO PROFESSIONALE

Ai fini della presente Sezione III, oltre al Dottore Agronomo, al Dottore Forestale e ai suoi collaboratori, sono assicurati anche i collaboratori già assicurati, ma non più alle dipendenze dell'Assicurato, purché quest'ultimo acconsenta alla garanzia assicurativa.

ART. 13 OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE PENALE

(1) DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI PECUNIARI

1. La garanzia comprende i costi:
 - a) per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria;
 - b) per difendersi dalla contestazione di un illecito amministrativo, compresi quelli concernenti violazioni di natura fiscale/tributaria, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;**
 - c) per l'assistenza nel caso in cui l'Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all'art. 14 (2) (b);
 - d) per il procedimento di "patteggiamento", ovvero all'accordo sull'entità della pena tra imputato e Pubblico Ministero (art. 444 ss. codice di procedura penale).
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
 - reato colposo;
 - reato doloso.
3. La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso; pertanto, **solo in questo caso l'Assicurato è obbligato a restituire alla Società gli importi eventualmente anticipati.**

(2) DIFESA IN PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La garanzia comprende la difesa nei procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali e/o organismi incaricati, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato o di un illecito amministrativo di cui all'art. 13 (1).
2. **Qualora i procedimenti disciplinari non siano conseguenza di quanto sopra indicato, la garanzia, in deroga a quanto previsto dall'art. 20, verrà prestata con un massimale di € 10.000,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa a carico dell'Assicurato pari a € 1.000,00.**

ART. 14 MISURA DELLA PRESTAZIONE



1. In deroga all'art. 3, la Società si farà carico delle spese qui di seguito dettagliate.

(1) Spese giudiziarie

La Società riconosce:

- le spese processuali poste a carico dell'Assicurato per i procedimenti assicurati (art. 535 c.p.p.);
- le spese per la registrazione di atti giudiziari **con un esborso massimo di € 520,00;**
- le spese per ottenere copia degli atti d'indagine **con un esborso massimo di € 520,00.**

(2) Onorari e scelta dell'Avvocato

1. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.

2. La Società garantisce i compensi di un **Avvocato nei limiti degli importi massimi previsti dai parametri di cui al DM n. 140/2012 e ss.mm.ii.**

3. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura **solo previo consenso della Società.**

4. **Qualora, per qualunque ragione, venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.**

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato.

In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

5. La Società assume le spese per le seguenti attività dell'avvocato:

a) difesa dell'Assicurato, secondo quanto previsto all'art. 13 (1) (a), (b), e (d);

b) assistenza ai testimoni, secondo l'art. 13 (1) (c); in quest'ultima ipotesi, **la garanzia assicurativa è operativa se l'Assicurato viene assunto quale teste in un procedimento:**

- **nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;**
- **stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).**

6. Qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali (es.: Corte di Cassazione), la Società riconoscerà altresì le spese relative all'assistenza di tale professionista.

(3) Spese di viaggio dell'Avvocato

1. Qualora l'Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente per il procedimento penale, la Società garantisce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

2. **La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa di riferimento attualmente in vigore.**

(4) Spese di viaggio dell'Assicurato

1. La Società riconosce le spese di viaggio sostenute dall'Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie **estere, che abbiano disposto la sua comparizione personale, e precisamente:**



- a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le ferrovie dello Stato **in prima classe o un volo di linea in “economy class”**;
- b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo **comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.**

2. L'Assicurato è tenuto a trasmettere alla Società le ricevute di pagamento.

3. Le spese di viaggio vengono rimesse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rimesse in Euro applicando **il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.**

(5) Spese del C.T.U./Consulente di Parte La Società garantisce:

- le spese per un consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) nominato dall'Autorità Giudiziaria, **se le relative spese sono poste a carico dell'Assicurato;**
- **previa autorizzazione della Società (art. 28, comma 8), le spese di un consulente nominato dall'Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall'Avvocato incaricato.**

Tali spese vengono riconosciute nei limiti dei parametri di riferimento in vigore.

In mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.

In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, LA SOCIETÀ riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.

(6) Spese di traduzione

La Società provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell'Assicurato **all'estero** e sopporta le relative spese.

(7) Cauzione

- 1.** La Società provvederà all'anticipazione di una cauzione, **fino ad un massimo di € 20.000,00 per Assicurato**, che si dovesse rendere necessaria per evitare all'Assicurato l'applicazione di misure di restrizione della libertà personale.

2. L'Assicurato è obbligato alla restituzione alla Società dell'importo versato a titolo di cauzione nei seguenti termini:

- a) quando la cauzione sia stata restituita dall'Autorità Giudiziaria competente;
- b) quando l'Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.

3. Independentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta della Società.

ART. 15 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – SINISTRO UNICO

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 22, in sostituzione dell'art. 26 vale quanto segue:

A - 1) Procedimenti contro l'Assicurato per reati colposi, contravvenzionali, illeciti amministrativi e procedimenti disciplinari

Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato viene informato dalle Autorità o dagli Organi disciplinari dell'esistenza di un accertamento o di un'indagine a suo carico, sempre che il reato contestato e/o la violazione di norme che hanno dato l'avvio all'indagine penale o al procedimento disciplinare siano sconosciuti al Dottore Agronomo o al Dottore Forestale al momento della sua adesione alla Polizza.

A - 2) Procedimenti contro l'Assicurato per reati dolosi

Il sinistro si considera insorto nel momento in cui l'Assicurato ha o avrebbe cominciato a violare obblighi giuridici o norme di legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
Qualora nel corso del procedimento venga dimostrata - tramite sentenza passata in giudicato o con decreto di archiviazione - l'assenza di dolo da parte dell'Assicurato, il sinistro risulterà insorto secondo quanto previsto al precedente punto A-1 e la Società provvederà al rimborso delle spese legali.
Resta fermo per l'Assicurato l'obbligo di denuncia di cui all'art. 16.

B) Assistenza ai testimoni

Per l'assistenza ai testimoni, il sinistro si considera insorto con l'invito notificato all'Assicurato dall'Autorità o dalla Polizia Giudiziaria a rendere l'interrogatorio, quale persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso (art. 197 bis, 210 e 377 c.p.p.)

(2) Procedimenti contro più Assicurati con il medesimo contratto/certificato

1. Se lo stesso procedimento è diretto contro più Assicurati o se nello stesso procedimento vengono invitati a fornire testimonianza più Assicurati, il sinistro è da considerarsi a tutti gli effetti unico, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 3.



ART. 16 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene posto a conoscenza dell'apertura di un'indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, per una presunta o reale violazione di norme di legge, o da parte dell'Ordine professionale/organismo incaricato, in caso di procedimento disciplinare.
2. Fermo quanto detto al comma precedente, restano invariate le altre disposizioni dell'art. 27.

ART. 17 SECONDO AVVOCATO IN CASO DI SINISTRO UNICO

1. A parziale deroga dell'art. 27, nel caso in cui si verifichi un sinistro unico (art. 26) che sia attinente a più di una garanzia prestata dalla polizza, l'Assicurato ha il diritto di scegliere – secondo le disposizioni del presente contratto – un Avvocato per la vertenza di diritto penale e uno per la salvaguardia dei propri diritti in sede civile.

ART. 18 ESCLUSIONI

1. In sostituzione dell'art. 4, vale quanto segue.

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese per:

- a) la difesa contro l'accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo collegati ad un evento della circolazione stradale, aerea o navale, salvo quanto disposto dall'art. 11, comma 3, per la circolazione stradale;
- b) la difesa contro l'accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o di un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
- c) proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
- d) i casi di costituzione di parte civile, nei procedimenti penali, contro l'Assicurato.

(2) Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:

- a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- b) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose.
- c) Non sussiste copertura assicurativa per sinistri conosciuti per la prima volta dall'Assicurato dopo la cessazione del certificato e denunciati alla Società oltre 12 (dodici) mesi dalla cessazione. Per adesioni di durata minima ininterrotta di (tre) anni, il periodo è esteso a 24 (ventiquattro) mesi.



SEZIONE IV - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalle h. 24 del e scade alle h 24 del, **senza essere soggetto a tacito rinnovo.**

ART. 20 MASSIMALE - UNICO MASSIMALE – STUDIO ASSOCIATO

1. La Società si espone fino a € 50.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.

2. Quando la Società, in caso di sinistro unico di cui all'art. 26, comma 3, debba effettuare pagamenti a più soggetti assicurati e/o in caso di più sinistri collegati, il massimale indicato sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

3. In caso di studio costituito in forma associata/societaria (c.d. "ente"), da una o più persone fisiche aderenti alla presente convenzione, valgono i seguenti principi:

- **Carenza:** la carenza di cui all'art. 26.2 si considera trascorsa **se, al momento dell'insorgenza del sinistro, tale periodo è trascorso per almeno uno dei soci/associati aderente/i individualmente alla presente convenzione.**

- **Indennizzo:** fermo quanto previsto al punto "1", in caso di sinistro che coinvolge l'ente, **l'indennizzo avviene in proporzione alla quota detenuta dal socio/associato o dai soci/associati già individualmente aderenti alla presente convenzione.**

ART. 21 PREMIO

Il premio comprensivo di imposte è di Euro (.....) per singolo Assicurato.

ART. 22 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24 della data di pagamento.

ART. 23 RISOLUZIONE ANTICIPATA O MODIFICA DEL CONTRATTO – RECESSO

1. La polizza si risolve di diritto nei confronti dell'Assicurato nel caso di sua interdizione o inabilitazione.
2. Per i sinistri insorti sino a tale momento la Società rimane obbligata.
3. In caso di decesso dell'Assicurato la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'Assicurazione - se il premio era già stato pagato al giorno del decesso - e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'Assicurazione.

ART. 24 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AUMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO

1. Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte dell'Assicurato alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della Società o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

2. L'Assicurato è obbligato a dare immediato avviso scritto alla Società di ogni aggravamento del rischio.



ART. 25 POSIZIONE GIURIDICA DI PERSONE COASSICURATE

1. L'Assicurazione vale per l'Assicurato, come definito alla voce "definizioni".
2. Gli Assicurati diversi dal Dottore Agronomo e Dottore Forestale possono beneficiare della prestazione assicurativa **solo con il consenso di quest'ultimo**.
3. In caso di inabilità o decesso del Dottore Agronomo e Dottore Forestale l'Assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono vantare persone fisiche.

ART. 26 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 15 per la garanzia speciale penale, il sinistro si intende insorto:

- a) **nel caso in cui l'Assicurato voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, nel momento in cui si verifica il primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;**
- b) **in tutti gli altri casi, nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, violino o avrebbero violato prescrizioni di legge o inosservato obblighi contrattuali.**
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

2. Premesso che il sinistro deve insorgere durante il periodo di validità dell'adesione di cui all'art. 22, le garanzie della presente polizza sono operanti per i sinistri insorti:

- **tre mesi dopo la decorrenza dell'adesione, per le garanzie di cui agli artt. 7, 9 10 (per quest'ultimo articolo, limitatamente alle vertenze contrattuali inerenti la locazione). La carenza non si applicherà nel caso di rinnovo alla Convenzione, purché non vi sia alcuna interruzione temporale;**
- **dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'adesione, in tutti gli altri casi .**

3. Si intende quale sinistro unico:

- a) **più vertenze instaurate da o contro più persone che abbiano ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;**
- b) **l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate con il medesimo certificato, che si riferiscano allo stesso evento o allo stesso fatto.**

4. L'assicurazione vale anche per vertenze derivanti da presunte e/o reali violazioni di obblighi giuridici o norme di legge avvenute nei 5 anni precedenti la data di prima adesione in continuità alla presente polizza, purché sconosciute all'Assicurato al momento della sua prima adesione.

ART. 27 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO – LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. **Ai sensi dell'art. 1913 c.c., l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro al Broker entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.**
2. **La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.**



3. **L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.**
4. **L'Assicurato deve informare il Broker entro 10 (dieci) giorni dalla notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.**
5. **L'inosservanza di tale obbligo può portare, ai sensi dell'art. 1915 c.c., alla perdita parziale o totale dalla garanzia assicurativa.**
6. **Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare alla Società il nominativo di un avvocato da lui liberamente scelto - secondo i criteri di cui al successivo punto - a cui affidare la tutela dei propri interessi.**
7. **L'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.**
La Società assume in tal caso le spese per le trasferte necessarie dell'Avvocato alla sede dell'Autorità Giudiziaria, arbitrale o conciliativa competente per il procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dai parametri di cui al DM n. 140/2012 e ss.mm.ii.. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, con un esborso massimo di € 2.000,00 per sinistro.
8. **Se l'Assicurato non usufruisce di tale diritto di nomina sarà la Società, su richiesta dell'Assicurato, a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dall'Assicurato per la tutela dei suoi interessi.**
9. **La Società non risponde né per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato né per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte.**
10. **Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la Società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente avvocato.**

ART. 28 GESTIONE DEL SINISTRO - IMPUGNAZIONI – ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. **Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l'Assicurato può scegliere se gestire in autonomia la risoluzione bonaria della controversia o se demandarla alla Società che, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.**
2. **Qualora il tentativo di componimento bonario in qualsiasi modo intrapreso non abbia esito positivo o non venga accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse un probabile successo della fase giudiziale, la Società autorizzerà/ratificherà l'instaurazione del relativo procedimento.**
3. **Per la difesa in primo grado nei procedimenti penali o disciplinari, la pratica verrà affidata direttamente all'Avvocato liberamente scelto dall'Assicurato ai sensi dell'art. 14 (2).**
4. **In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Società circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità competenti, la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.**
 - 4.1 **L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente.**
 - 4.2 **Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese della Società, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.**
 - 4.3 **Questi costi sopportati dalla Società sono da rimborsare alla stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.**



5. La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, **qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il comma 7.**

6. **Si precisa tuttavia che, per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 15 A-1, la Società riconoscerà comunque le spese di difesa in 1° grado davanti al competente organo disciplinare; per i gradi successivi, troverà applicazione quanto indicato al precedente comma 5.**

7. **Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 4, la Società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.**

8. **Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ratificato dalla Società.**

9. **La Società conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro.**

9.1 **Se l'Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, la Società riconosce solo quelle che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.**

10. **In caso di prestazione della garanzia l'Assicurato dovrà:**

a) **collaborare attivamente con l'avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli i mezzi di prova, le informazioni e fornendo la documentazione necessaria;**

b) **fornire alla Società, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;**

c) **salvo che i suoi interessi vengano compromessi, dovrà:**

aa) **chiedere l'accordo della Società prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni;**

bb) **prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;**

cc) **evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o renderne più difficile la rifusione da parte dell'avversario.**

10.1 **La violazione degli obblighi di cui sopra non esonera la Società dal prestare la garanzia, se la violazione non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, la Società resta obbligata qualora la violazione non abbia provocato un pregiudizio alla Società stessa.**

11. **Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto della Società.**

12. **La Società, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla concorrenza dell'importo corrisposto, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.**

13. **L'Assicurato è tenuto su richiesta della Società a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.**

ART. 29 RISCOSSIONE DI SOMME DI DENARO

1. **I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.**

2. **Alla Società vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale liquidate a favore dell'Assicurato che la Società abbia sopportato o anticipato.**



ART. 30 DENUNCE E DICHIARAZIONI

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti della Società sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

ART. 31 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

1. In caso di pretese di risarcimento del danno, così come in caso di procedimenti penali, l'Assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo, a condizione che il Foro competente si trovi nei medesimi territori.
2. In tutti gli altri casi, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

ART. 32 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell'Assicurato, anche se anticipati dalla Società.

ART. 33 MODIFICHE AL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE

Le modifiche del contratto d'Assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

ART. 34 CLAUSOLA DI GESTIONE

Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Milano Via Andrea Ponti 8/10 è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società aggiudicataria nella misura del 15 % del premio imponibile.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

ART. 35 FORO COMPETENTE

Il Foro esclusivamente competente è quello del Tribunale di residenza del Dottore Agronomo o del Dottore Forestale.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE



CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART. 3 - Spese assicurate
- ART. 4 - Esclusioni
- ART. 5 - Costi non assicurati
- ART. 6 - Esercizio di richieste di risarcimento danni
- ART. 7 - Tutela Legale con fornitori
- ART. 8 - Codice Sicurezza – Privacy – Antiriciclaggio
- ART. 9 - Tutela legale per controversie in materia di contratti di lavoro
- ART. 10 - Tutela Legale in materia di immobili
- ART. 11 - Circolazione stradale
- ART. 12 – Persone assicurate nell'ambito professionale
- ART. 13 - Oggetto della garanzia Tutela Legale Penale
- ART. 14 - Misura della prestazione
- ART. 15 - Insorgenza del caso assicurativo - sinistro unico
- ART. 16 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- ART. 18 - Esclusioni
- ART. 20 - Massimale – Unico Massimale – Studio Associato
- ART. 23 - Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
- ART. 24 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aumento/diminuzione del rischio
- ART. 26 - Insorgenza del caso assicurativo
- ART. 27 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro – libera scelta del legale
- ART. 28 - Gestione del sinistro - impugnazioni – altri obblighi dell'Assicurato
- ART. 30 - Denunce e dichiarazioni
- ART. 31 - Ambito di validità territoriale
- ART. 32 - Oneri fiscali
- ART. 33 – Modifiche al contratto d'assicurazione

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE